



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

Dott. Guido Petrigni Consigliere

Dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

Dott. Marco Smioldo Consigliere

Dott. Francesco Albo Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 28/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6885/P

del registro di segreteria, promosso da *omissis*, nata a *omissis* (*omissis*)

il *omissis*, c.f. *omissis*, residente a *omissis* nella via *omissis* n. *omissis*, n.q

di procuratrice generale della Sig.ra *omissis*, nata a *omissis* (*omissis*) il

omissis, c.f. *omissis*, residente a *omissis* nella via *omissis* n. *omissis*,

elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso

lo studio dell'Avvocato Raimondo Cammalleri

(CMMRND77D14D009, (Pec.: raimondo_cammalleri@pec.it) dal

quale è rappresentata e difesa

contro

l'Inps- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma,

via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente

dagli Avvocati Francesco Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), Tiziana Giovanna Norrito (Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e Antonella Patteri (Pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)) con i quali è elettivamente domiciliato in Palermo, Via Maggiore Toselli n. 5, per la riforma della sentenza n. 118/2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 16 febbraio 2023 e pubblicata il 24 febbraio 2023.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2024, l'avvocato Raimondo Cammalleri per l'appellante e l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito per l'Inps.

FATTO

Con sentenza n. 118/2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 16 febbraio 2023 e pubblicata il 24 febbraio 2023, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso in ragione della carenza reddituale della parte oggi appellante.

In particolare, il giudizio verteva e verte sull'accertamento del diritto della istante al pagamento della pensione di reversibilità, cat. VO CTPS n. *omissis* di cui era titolare la propria madre *omissis*, deceduta in Palermo in data 10 novembre 2020, in quanto figlia inabile alla data di morte della genitrice quale portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992 già dal 1.11.2013.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso rilevando che dalla documentazione in atti è chiaramente desumibile che il reddito della signora *omissis*, al netto della indennità di accompagnamento, è di € 17.415,00 e, pertanto, superiore al limite reddituale di legge (per il 2023 pari a euro 16.983,00).

Con atto di appello, ritualmente notificato , l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi.

1. Possesso dei requisiti per la fruizione della pensione di reversibilità in capo alla ricorrente in quanto i figli riconosciuti inabili al lavoro hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età, purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo.

2. Errata interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 14 septies della legge 29.2.1980 n. 33 e dell'art. 5 della Legge 222/1984 da parte del primo giudice.

La signora *omissis* andava in pensione (avendo lavorato presso Poste Italiane) nel 2004 e la domanda per ottenere la pensione di reversibilità veniva presentata nel 2021, a fronte di una invalidità totale (con diritto all'accompagnamento) certificata nel 2013 ed in assenza di qualsivoglia attività lavorativa.

Sussistono, ad avviso della parte appellante, i requisiti per la fruizione della pensione di reversibilità.

L'Inps, nel costituirsi in giudizio con memoria del 28 dicembre 2023, ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che:

-l'appellante illustra il concetto di inabilità a svolgere proficuo

lavoro, ma inutilmente posto che la decisione impugnata si fonda sulla mancanza del requisito della vivenza a carico;

-il primo motivo è inammissibile perché non contiene una censura di diritto poiché il limite reddituale costituisce un tetto massimo che non può essere aumentato;

-il secondo motivo, che tecnicamente contiene una censura in diritto, tautologicamente ripete la medesima argomentazione ed è dunque infondato;

-a seguire lo sviluppo argomentativo, infatti, si addiverrebbe ad una sostanziale duplicazione della indennità di accompagnamento che, per un verso produrrebbe un incremento del limite reddituale ma, al contempo, rimarrebbe non computata ai fini della individuazione del reddito imponibile.

All'odierna pubblica udienza l'avvocato Cammalleri ha insistito per l'accoglimento di quanto dedotto e argomentato nel proprio atto di appello; il difensore dell'Ente previdenziale ha rinviato alle difese articolate nella memoria di costituzione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va, conseguentemente, rigettato.

Parte appellante si sofferma sul concetto di inabilità a svolgere proficuo lavoro, senza confrontarsi con la decisione impugnata che si fonda, per converso, sulla mancanza del requisito della vivenza a carico.

L'appellante non sarebbe mai stata a carico della madre, avendo lavorato presso Poste sino al 2004.

Con la prima doglianza l'attore non sviluppa, peraltro, una censura in diritto perché il limite reddituale fissato per legge costituisce un tetto massimo che non può essere aumentato.

Con il secondo motivo, "Errata interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 14 septies della legge 29.2.1980 n. 33 e dell'art. 5 della Legge 222/1984" da parte del primo giudice, la parte appellante riproduce in buona sostanza le medesime considerazioni ed è, del pari, infondato.

A seguire la parabola argomentativa dell'appellante, infatti, si addiverrebbe ad una sostanziale duplicazione della indennità di accompagnamento che, per un verso produrrebbe un incremento del limite reddituale ma, al contempo, rimarrebbe non computata ai fini della individuazione del reddito imponibile.

Il vero è, come risulta dalla documentazione in atti, che il reddito della signora *omissis*, al netto della indennità di accompagnamento era di euro 17.415,00 e, dunque, comunque superiore al limite reddituale di legge (fissato per l'anno 2020 in euro 16.983,00 annui).

Il chiaro dato testuale e la documentazione in atti non lasciano adito ad opzione esegetiche diverse da quella individuata dal Giudice di prime cure, peraltro minimamente scalfita dai motivi di appello.

Alla luce delle considerazioni esposte l'appello va rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'Inps, che si quantificano in euro 800,00.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 118/2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 16 febbraio 2023 e pubblicata il 24 febbraio 2023.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano, in favore dell'Inps, in € 800,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Guido Petrigni)

(Vincenzo Lo Presti)

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

ha disposto

che a cura della Segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte o dei terzi.

Palermo,

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Lo Presti

(Firmato digitalmente)

Sentenza e Decreto depositati in Segreteria il 22/01/2024

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

(Firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte o dei terzi.

Palermo, 22/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra